

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - QUM - IMPRESA
SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TURSI MT PIAZZA CATTEDRALE 17

Numero REA: MT - 201107

Codice fiscale: 01353670779

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-08-2019 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

"Società Cooperativa Sociale - QUM - Impresa sociale"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita una società cooperativa denominata:

"Società Cooperativa Sociale - QUM - Impresa sociale"

La Cooperativa ha sede legale in Tursi (MT).

La Cooperativa nasce impulso e stimolo del Progetto Policoro nella Diocesi di Tursi - Lagonegro e si rifà ai valori della Dottrina Sociale della Chiesa.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91 e attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4 finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La scelta di svolgere entrambe le attività previste dall'art. 1 della L. 381/91, 1° comma (gestione prevista dalla Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale della Cooperazione dell' 8 novembre 1996, n. 153) è giustificata dalla natura dell'intervento sociale, orientato prevalentemente nel settore del disagio sociale, intervento il quale richiede un'assistenza alla persona che parte da un'accoglienza centrata sulla persona e sui bisogni fino ad una piena reintegrazione nella società, realizzata quest'ultima soprattutto attraverso l'inserimento lavorativo.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato

Allegato A
Rep. 9504
Racc. 6938



rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristoranti.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto: (attività di cui alla lett. A art. 1 L. 381/91)

- la gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi, delle seguenti attività, suddivise per le aree "Minori, adolescenti, giovani", "Anziani", "Disabili", "Nuove povertà ed emarginazione sociale", "Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite", "Formazione del personale nei servizi



socio - sanitari ed educativi":

Area minori, adolescenti e giovani:

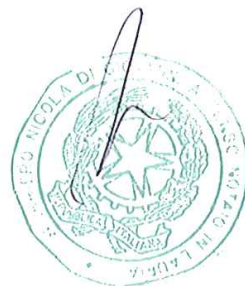
- * Asili nido e strutture similari, giardini aperti, ludoteche - piccoli e grandi, spazi gioco.
- * Scuole materne e altre strutture scolastiche ed educative per minori.
- * Comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà.
- * Centri di pronto intervento.
- * Servizi di vacanza per minori.
- * Centri ricreativi diurni.
- * Centri di aggregazione giovanile.
- * Attività educativa di strada.
- * Attività di animazione del territorio.
- * Consultori familiari e per l'affido.
- * Assistenza domiciliare a minori.
- * Servizi residenziali per minori.
- * Centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico.
- * Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo ed educativo per i giovani.

Area anziani:

- * Cure domiciliari per anziani.
- * Servizio di assistenza domiciliare per anziani.
- * Assistenza domiciliare infermieristica.
- * Telesoccorso e teleassistenza.
- * Convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita.
- * Dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi.
- * Gestione di Residenza Socio Assistenziale.
- * Reparti protetti di Residenza Socio Assistenziale.
- * Day Hospital.
- * Centri diurni integrati.
- * Servizi di assistenza notturna.
- * Soggiorni climatici per anziani.
- * Servizi di riabilitazione anche domiciliare.
- * Ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani.
- * Servizi di consulenza e segreteria per anziani.

Area disabili:

- * Centri socio educativi per disabili.
- * Centri residenziali per disabili.
- * Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.
- * Attività di formazione e consulenza nel settore della disabilità;
- * Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché



altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.

- * Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

- * Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili.

- * Servizi per l'integrazione sociale dei disabili.

- * Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.

- * Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.

Area nuove povertà ed emarginazione sociale:

- * Azioni preventive del disagio sociale.

- * Prevenzione, cura, riabilitazione, prestazioni sul territorio, collocamento presso ambienti protetti, pronto intervento, coordinamento fra enti, aspetti culturali.

- * Vicinanza, condivisione, ascolto, orientamento, educazione, sostegno psicologico, tutela della salute, aiuto materiale, assistenza, animazione, contatti con le persone di riferimento.

- * Strutture residenziali o semiresidenziali, quali dormitori, centri diurni, comunità protette.

- * Appartamenti protetti.

- * Prevenire e combattere la violenza contro i bambini e gli adolescenti (anni 0-18).

- * Prevenire e combattere la violenza contro le donne nel rispetto della loro cultura, etnia e religione, restituendo loro armonia e maggior senso di dignità, sviluppando solidarietà contro violenza di ogni tipo, promuovere inoltre la ricerca e la divulgazione di temi che riguardano la violenza contro le donne e l'inviolabilità del loro corpo, promuovere e gestire servizi di accoglienza e di consulenza di carattere legale, medico, psicologico, professionale e sociale per donne che hanno subito violenza, maltrattamenti e disagi in famiglia.

- * Presa in carico dei nuclei familiari maltrattati con adeguata protezione del minore.

- * Ottimizzare la competenza della rete istituzionale (Scuola, Servizi Sociali e Sanitari, Forze dell'Ordine, Tribunale per i minorenni, AUSL, Comuni e Ospedali del territorio nell'azione di rilevazione - segnalazione - protezione - valutazione e trattamento delle situazioni di maltrattamento e abuso.

- * Iniziative di aggiornamento e formazione professionale (Corsi di perfezionamento, Seminari, Master e Convegni).

- * Promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo del supporto alle vittime e della cooperazione in ambito regionale, nazionale, europeo e mon-



diale, con particolare riferimento al centro sud, isole comprese;

- * Svolgere attività di elaborazione e di studio di problemi sullo sviluppo cognitivo del bambino con particolare evidenza degli abusi (sessuali e non) e dei maltrattamenti vari.
- * Gestione Case rifugio donne vittime di violenza e/o in difficoltà con e senza figli.
- * Sportelli, C.A.V. e Semiautonomie per donne con o senza figli.
- * Gestione C.A.M.
- * Centri di ascolto.
- * Ambienti attrezzati per interventi specialistici quali ambulatori, reparti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di pronto intervento anche mobili.
- * Interventi di assistenza a malati terminali.
- * Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti presidi di base, stazioni ferroviarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi pubblici.
- * Coordinamento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.
- * Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti.
- * Sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.
- * Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari.
- * Centri diurni di prima accoglienza e similari.
- * Centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari.

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:

- * Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcolodipendente.
- * Attività e servizi di assistenza domiciliare.
- * Attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati.
- * Servizi e centri di riabilitazione.
- * Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale.
- * Attività di formazione e consulenza.
- * Attività di sensibilizzazione ed animazione delle



comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

- * Campagne di sensibilizzazione e di informazione.
- * Interventi terapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni.
- * Interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite.
- * Centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.

Area formazione del personale dei servizi socio - sanitari ed educativi:

- * Percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali.
- * Aggiornamento professionale degli operatori dei servizi;
- * Interventi di supervisione dei piani socio assistenziali.
- * Supervisione e coordinamento di progetti per servizi socio assistenziali educativi.
- * Formazione per gli adulti e il volontariato.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l) e p) del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e nello specifico:

- * interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- * interventi e prestazioni sanitarie;
- * prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- * educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- * formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- * servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in mate-

ria di impresa sociale, di cui all'art. 1 comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106:

- Lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

- Persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

(attività di cui alla lett. B art. 1 L. 381/91)

La gestione stabile o temporanea, in proprio o per conto di terzi, delle seguenti attività:

Area Agricoltura

a) svolgere direttamente attività di produzione agricola nonché l'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli e silvicoltura, l'allevamento del bestiame e tutte le attività connesse ed inerenti, ivi comprese l'attività di agriturismo e l'attività ricettiva svolta con stabilimenti agricoli;

b) organizzare ed assumere in appalto o in concessione servizi nell'interesse dei soci, oltre allo sfruttamento in concessione o in proprietà di terreni, macchine agricole e tutto quanto è o sarà disposto per la legge a favore dell'agricoltura;

c) istituire e gestire unità locali anche nei mercati per la vendita diretta al consumatore della merce di produzione propria;

d) esercitare l'esercizio di conto terzi di macchine agricole o lavorazioni agricole in genere anche assumendo appalti di lavori agricoli o di sterri, per dar lavoro ai soci;

e) sviluppare ed esercitare le industrie accessorie dell'agricoltura;

f) promuovere con tutti i mezzi possibili il benessere intellettuale, morale e materiale dei soci per mezzo di conferenze agricole, di letture, di libri, di giornali d'agricoltura, gite istruttive;

g) eseguire opere di miglioramenti fondiari.

h) gestire, su fondi della cooperativa o dei propri soci, impianti per la produzione e/o distribuzione di energia da fonti rinnovabili.

i) gestione di campi sperimentali, promozione e coor-



dinamento di studi e di ricerche tecniche, scientifiche e di mercato sempre nell'ambito del settore agricolo e dei servizi compresi nell'oggetto sociale, anche in collegamento e con il patrocinio di Enti pubblici ed organizzazioni o Enti privati.

Area Turismo e Turismo sociale:

- * Svolgere attività di servizi nel campo della promozione turistica sul territorio e di assistenza al turista anche istituendo e presidiando appositi punti di informazione sul territorio;
- * Attuare iniziative di valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e storico;
- * Promuovere studiare e predisporre progetti di fattibilità e tecnici relativi a lavori da eseguire per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica, anche in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche;
- * Ideare, adottare e realizzare iniziative di marketing turistico anche attraverso la realizzazione di ricerche, studi di mercato, elaborazioni statistiche;
- * Organizzare e gestire strutture residenziali, ostelli, centri sociali, alberghi e residenze di ogni genere e servizi volti alla realizzazione delle attività di turismo sociale;
- * Ideare, adottare, realizzare e promuovere l'organizzazione di manifestazioni, spettacoli, gare sportive e altre attività del tempo libero, in particolare quelle di rilevante interesse turistico;
- * Attuare incoming ed outgoing;
- * Ideare e gestire servizi di rassegna stampa telematica e servizi informatici legati al turismo; gestione di sistemi interattivi e multimediali.
- * Organizzare attività di sensibilizzazione e animazione delle comunità locali, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo per i giovani, gli anziani e per le famiglie.
- * Promuovere forme di turismo sociale con la realizzazione e/o la gestione di soggiorni climatici marini, montani e termali e soggiorni vacanze;
- * Promuovere le azioni per la conoscenza del turismo sociale e degli ambiti di applicazione in relazione alle fasce deboli;
- * Rilevare le condizioni di accessibilità delle strutture di interesse pubblico;
- * Progettare, organizzare e gestire progetti pilota, da proporre agli enti gestori delle aree protette e secondo la normativa vigente, per adeguare i percorsi o le attività alle esigenze dei diversamente abili;
- * Organizzare escursioni nei Parchi Nazionali da parte delle persone diversamente abili;



* Svolgere l'attività di organizzazione e commercializzazione e di prenotazione di pacchetti turistici fruibili da minori, diversamente abili e anziani, direttamente o avvalendosi della collaborazione dei soggetti titolari di autorizzazione all'esercizio dell'agenzia di viaggio e turismo, da regolamentare mediante la stipulazione di convenzioni e accordi disciplinanti l'affidamento dell'attività;

Area Artistico - Culturale

* Curare la diffusione della cultura, della libera informazione, del dialogo culturale e la partecipazione alla vita sociale anche attraverso la promozione e la gestione di circoli culturali, centri sociali, librerie, sale di lettura, biblioteche, pinacoteche, media-teche, musei, esposizioni d'opere d'arte e di beni culturali;

* Promuovere le arti, la storia del territorio, gli antichi mestieri ed il recupero di tutte le emergenze culturali al fine di creare scambio ed integrazione culturale anche multirazziale;

* Allestire mostre, pubblicare testi e realizzare documenti fotografici e cinetelevisivi, su qualunque supporto, attinenti i diversi temi scientifici della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e della cultura in generale;

* Progettare, realizzare curando particolarmente la valorizzazione delle opere d'arte esposte e la condizione della loro conservazione; a tal fine la Cooperativa potrà occuparsi anche del trasporto e della custodia delle opere d'arte;

* Progettare, allestire e gestire book shop e servizi ristoro di musei e percorsi monumentali;

* Progettare, realizzare e commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio oggettistica per il merchandising museale;

* Promuovere convegni, manifestazioni, seminari ed iniziative promozionali di ogni tipo per favorire al massimo la politica culturale, museale e scientifica di istituzioni e di enti pubblici e privati;

* Svolgere attività editoriale con finalità di sostegno a tutte le iniziative in campo culturale, con redazione, pubblicazione e vendita di notiziari informativi, dispense ed atti di convegni e seminari;

* Organizzare e gestire corsi di musica, teatro e danza ed eventi culturali anche in collaborazione con altri Istituti, Cooperative, Associazioni e Fondazioni a livello Nazionale per la diffusione e lo scambio culturale;

* Organizzare e gestire corsi di formazione per imparare degli antichi mestieri anche finalizzati alla co-



stituzione ed avviamento di antiche botteghe;

Area ecologia e ambiente:

* Gestione di nettezza urbana, intesa come raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani delle aree pubbliche e private, ivi comprese le spiagge e la rete stradale, e dei fabbricati a qualunque uso adibiti.

* Servizi di raccolta, trasporto, cernita e smaltimento di rifiuti speciali, tossico - nocivi e pericolosi.

* Autotrasporto di rifiuti solidi urbani, carico e scarico di liquami o liquidi di spurgo.

* Servizi inerenti la gestione dei rifiuti e delle materie prime secondarie, comprendenti gli studi di fattibilità, la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la raccolta differenziata porta a porta, la raccolta degli ingombranti, la gestione di isole ecologiche, dei centri di selezione, dei centri di compostaggio e delle discariche, i progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime secondarie (residui).

* Commercio e intermediazione di rifiuti e gestione in proprio e conto terzi di impianti per lo smaltimento e recupero di rifiuti solidi urbani e speciali quali carta, metalli, plastiche, organico, tessile, legno vetro, ecc.

* Attività di bonifica del territorio, di consolidamenti, di forestazioni e riforestazioni, di laghi artificiali.

* Depurazione e trattamento delle acque.

* Sgombero di materiali di scarto compresi quelli ferrosi e non ferrosi mediante utilizzo di attrezzature e di macchinari idonei.

Area verde e florovivaismo:

* Attività di progettazione e di manutenzione del verde pubblico e/o privato.

* Conduzione di aziende florovivaistiche;

* Manutenzione di parchi e giardini sia pubblici che privati.

* Commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio.

Area informatica:

* Produzione ed elaborazione di software.

* Commercializzazione di software, anche se prodotto o distribuito da terzi.

* Commercio e noleggio sia all'ingrosso che al minuto, di mobili ed attrezzature per ufficio di ogni genere e tipo, ivi comprese macchine meccaniche elettriche ed elettroniche, sistemi e apparecchiature informatiche



in genere, parti di esse, accessori, parti di ricambio ed apparecchiature di ogni specie.

- * Servizi di archiviazione dati e documenti su supporti fisici e automazione delle loro gestioni servizio di ogni tipo connessi collegati od affini all'informatica prestati ad imprese e soggetti sia pubblici che privati.

- * Servizi di telecomunicazione.

- * Servizi di assistenza tecnica nel settore informatico e delle macchine per ufficio.

- * Organizzazione ed effettuazione di corsi di formazione tecnica su sistemi operativi e linguaggi relativi.

Area pulizia civile e industriale:

- * Servizio di pulizia ambienti per enti pubblici o privati;

- * Lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione e attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati sia mediante contratti di appalto che in altra forma.

- * Commercio sia al dettaglio che all'ingrosso di qualsiasi prodotto e materiale per la pulizia.

Area lavanderia:

- * Laboratori di lavanderia e stireria industriale, noleggio, lavaggio, ripristino, stiratura e confezionamento di biancheria e prodotti tessili in genere.

- * Esercizi aperti al pubblico di lavasecco e stireria.

Area ristorazione:

- * Gestione centri di cottura e mense a enti pubblici e privati (catering, ecc.).

- * Costruzione gestione e impianto di ristoranti mense spacci aziendali, self - services, tavole calde e pubblici esercizi di vendita di generi alimentari.

- * Commercio e distribuzione di generi alimentari, di bevande anche alcoliche, e di altri materiali prodotti ed attrezzature connessi all'esercizio delle attività predette e ciò sia in proprio che per conto terzi.

- * Produzione preparazione e distribuzione di cibi, bevande e pasti, anche preconfezionati.

Servizi vari:

- * Gestione impianti sportivi.

- * Gestione centralini e portinerie.

- * La prestazione di servizi di operatori di sala e addetti ai servizi di tutela e sorveglianza; servizi di facchinaggio;

- * La prestazione di servizi connessi all'organizzazione di mostre, spettacoli, manifestazioni ed eventi di qualunque sorta e natura, ivi comprese la prenotazione dei posti, l'emissione e la vendita di biglietti, l'e-



spletamento delle pratiche amministrative connesse agli spettacoli di intrattenimento;

* La prestazione e gestione di servizi logistici e tecnici a supporto delle produzioni cinematografiche, ivi compresa la organizzazione delle figurazioni per scene di massa;

* La installazione e la gestione di sistemi e servizi di teleallarme e radioallarme, di antifurto e antisabotaggio telecontrollo e controllo satellitare;

* La verifica degli impianti e delle tecnologie di sicurezza, per la prevenzione incendi e per la sicurezza privata ed aziendale;

* La gestione del portierato, monitoraggio ambientale, ricevimento, distribuzione corrispondenza ordinaria e delle raccomandate ed assicurate;

* La gestione dei servizi di autisti ed hostess;

* La gestione di parcheggi per conto di enti pubblici e privati;

* La gestione dei servizi di assistenza ed accoglienza presso porti, aeroporti, ospedali, strutture pubbliche e private;

* La gestione di servizi condominiali;

* La cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi, giardini, edifici, fabbricati, singole unità immobiliari, centri sportivi, impianti sportivi;

* L'organizzazione e l'assistenza al pubblico di campagne pubblicitarie e comunque la prestazione di servizi in campo pubblicitario, ivi compresa la gestione di spazi pubblicitari;

* La cura e manutenzione di impianti sportivi pubblici e privati, ivi compresa la gestione degli stessi;

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria (non nei confronti del pubblico e non in via prevalente) necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime ivi compresi: l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali; operazioni di esportazione ed importazione, assunzione di agenzie, commissionarie, apertura di punti vendita filiali e sedi secondarie; acquisto e noleggio di qualsiasi tipo di macchina e di attrezzature; assunzione di appalti da Enti pubblici e da privati; partecipazione a raggruppamenti di imprese e consorzi; assistenza ai propri soci nei rapporti con Enti pub-



blici o istituti di credito; iniziative di formazione e aggiornamento, organizzazione e gestione di corsi di formazione e/o aggiornamento, seminari e convegni, su temi che interessino la totalità o parte dei Soci

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.



Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha ef-



fetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e



di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

- l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;
- l'indicazione delle specifiche competenze possedute.

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;

h) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda. Il Consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve, entro sessanta



giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Il Consiglio di amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente



obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purchè siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto



sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a trenta giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro trenta giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 d.lgs. 112/2017, può, entro il termine di de-



cadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 giorni. L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro. L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimen-



to dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota ha un valore minimo pari ad euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)



L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:

- 1 voto fino a 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;

- 2 voti oltre 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) e fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;

- 3 voti oltre 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro e fino a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;

- 4 voti oltre 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro e fino a 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;

- 5 voti oltre 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi due anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.



TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 200,00 (duecento virgola zero zero). Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
 - b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-



luppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59;
e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci



fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'organo di controllo, se nominato

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
 - b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
 - c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
 - d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di amministrazione;
 - e) procede all'eventuale nomina dell'organo di controllo;
 - f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'organo di controllo se nominato;
 - g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto;
 - j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
 - k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11.
 - l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
 - m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
 - n) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
 - o) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.
- Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.



riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In originale firmato:

Carmela Romano

Boccia Natale Luigi

Giulia Salerno

Concetta Immacolata Mastroianni

Costanza Daniele

Maria Filomena Desina

Maria Francesca Santagata

Giulia Rindelli.

Nicola Guerriero Notaio segue sigillo

COPIA DI FACCIALE 37 (trentasette)
CONFORME ALL'ORIGINALE ED ALLEGATO
RILASCIATA IL 12 FEBBRAIO 2019
PER GLI USI CONSENTITI

